

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita 5608	
Data di Arrivo		Data di Partenza	16/09/2011
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a. Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Pec_mail
Sede LORO SEDI

Alla c.a. Consiglieri Nazionali

Pec_mail
Sede LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	36	2011	AS	sb

Oggetto: **Oggetto: Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia estimativa ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e della L 3/76 così come modificata ed integrata dalla L 152/92 (Ordinamento Professionale) – Linee di indirizzo.**

L'evoluzione della materia estimativa, e conseguentemente, la conoscenza delle variabili che incidono sul valore di un bene (non necessariamente valore monetario), assumono sempre più rilevanza nei rapporti giuridico-economici tra soggetti sia pubblici sia privati.

La materia estimativa è di antica tradizione nelle Facoltà di Agraria ed è da sempre uno dei pilastri fondamentali dell'esercizio dell'attività professionale. Da un punto di vista storico, con la nascita delle prime economie di mercato, la materia estimativa diede un contributo notevole all'imposizione fiscale. Una delle prime definizioni di Estimo si deve al Fattarappa, che nel 1887 definì l'Estimo come quella materia che "insegna a determinare il valore del Terreno".

"L'estimo ha un contenuto suo proprio come dottrina che insegna a formulare giudizi di valore dei beni economici (Famularo)" ed essendo *"l'insieme dei principi e delle norme che disciplinano la formulazione del giudizio di valore (Di Cocco)"*, esso va considerato come scienza metodologica unitaria a prescindere dall'oggetto specifico della stima."

Ulteriori definizioni, da parte di vari autori, si sono succedute nel tempo.

In definitiva si può assumere la seguente definizione "L'Estimo è quella disciplina che fornisce gli strumenti metodologici idonei ad esprimere un giudizio di valore quantitativo o qualitativo (di tipo monetario o non monetario) ad un bene o un servizio al fine di corrispondere ad uno scopo secondo un determinato criterio".

Secondo la Norma UNI 10839, "il fine della valutazione Estimativa è contribuire all'amministrazione della giustizia economica, con la formulazione di giudizi di valore (monetari e non monetari) per beni, progetti e risorse. Il risultato della valutazione (giudizio di valore o valore stimato) deve rivelarsi economicamente giusto, equo, pienamente accettabile dal punto di vista collettivo. L'autonomia e l'unicità del giudizio di valore sono assicurati dall'unicità del principio comparativo e dal postulato dell'Ordinarietà".

A seguito dei quesiti che gli Ordini hanno rivolto al Consiglio Nazionale, sulla corretta interpretazione dell'art. 2 comma 1, prima parte, (**delle attività volte e valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.**) si rende necessaria l'emanazione della presente circolare per chiarire alcuni aspetti nodali delle competenze della nostra categoria in materia estimativa, quale ausilio ed utile indirizzo, sia per gli Ordini per la corretta attività di vigilanza ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinamento professionale, sia per gli iscritti nell'assunzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento professionale. È inoltre indispensabile chiarire tali aspetti per consentire alle Amministrazioni pubbliche e private e all'Autorità giudiziaria di formulare bandi per incarichi professionali o incarichi peritali nella legittimità delle competenze previste dall'Ordinamento professionale.

Il vigente Ordinamento Professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, Legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, annovera in maniera espressa tra le competenze degli iscritti:

art. 2, comma 1, lettera e): *tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti."*

Dall'analisi del testo appare evidente la competenza del dottore agronomo e del dottore forestale per tutte le operazioni dell'estimo in generale.

È evidente quindi che con la definizione di "estimo in generale", viene ricompresa tutta la materia estimativa e quindi tutte le specialità. Con il secondo capoverso viene definita la specialità.

In relazione a quanto riportato dell'art. 2 comma 1, prima parte, (**delle attività volte e valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.**) appare esplicativa una recente sentenza del TAR della Valle d'Aosta, sezione unica, n. 25 del 2009 in materia di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali nel settore della pianificazione del territorio ed in particolare di uno studio di variante per la delimitazione delle aree soggette al rischio di valanghe o slavine. Infatti il Collegio giudicante esprime la seguente valutazione: "2.a – ad avviso dei ricorrenti le conclusioni di questo tribunale si fondano su una errata interpretazione del richiamato art. 2 della legge 3 del 1976. Il riferimento è al primo comma, prima parte, di tale disposizione ove si stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente "e in, generale, le attività riguardanti il mondo rurale": quest'ultima specificazione – sostengono i ricorrenti - costituisce "l'elemento unificante" dell'intera disciplina. Con la conseguenza che tutte le ipotesi di competenza del dottore agronomo e del dottore forestale, elencate nelle lettere da a)- cc) del medesimo comma, dovrebbero ritenersi comunque circoscritte al solo ambito del "mondo rurale". Ad escludere la fondatezza dell'assunto è sufficiente la lettura delle specifiche ipotesi elencate nella disposizione, dalle quali si evince con chiarezza che le competenze indicate dal legislatore non riguardano il solo mondo rurale.

In particolare, la lettera q) dell'art. 2, attribuisce alla competenza dei dottori agronomi e forestali l'intero ambito degli studi di assetto territoriale e dei piani zonali, urbanistici e paesaggistici, nonché la programmazione, per quanto attiene, non solo alle componenti agricole-forestali, ma anche "ai rapporti città-campagna".

....omissis..

Proprio le specificazioni contenute nell'elenco – certamente non esaustivo – delle competenze dei dottori agronomi dei dottori forestali induce a ritenere che il legislatore abbia inteso far riferimento ad un contesto, non esclusivamente rurale,".

Relativamente all'oggetto della presente circolare è evidente il principio del legislatore nell'attribuire agli Iscritti agli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali le competenze in materia dell'estimo *in generale* (e quindi non solo nel campo dell'estimo rurale ma in tutte le specialità dell'estimo, rurale, immobiliare, civile, ambientale, ecc..) in quanto, peraltro, materia fondante della formazione universitaria acquisita nelle Facoltà di Agraria (si veda atti della VI legislatura della Commissione XI - Camera dei deputati).

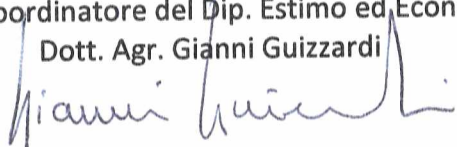
In conclusione si chiarisce pertanto che le competenze previste dall'art. 2 comma 1 lettera e) in campo estimativo sono esercitabili in tutti i settori e le relative specialità dell'estimo.

Si raccomanda:

- l'osservanza delle disposizioni di legge sopra riportate da parte degli Enti Pubblici e delle Autorità Giudiziarie nelle attività di predisposizione dei bandi di gara e nel conferimento degli incarichi.
- l'esercizio della funzione di vigilanza agli Ordini ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a e b) della L. 3/76 integrata dalla L. 152/92. .

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Dip. Estimo ed Economia
Dott. Agr. Gianni Guizzardi



Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

